

## Esame del disegno di legge n. 795 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” presentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (URSO) - Contributo ISPRA

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

Secondo il Ministero del Made in Italy, il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” sotto un duplice profilo:

- rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso PNRR (il cui stanziamento di fondi risulta essere vincolato dall’approvazione del DL stesso);
- contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune ‘milestone’ fissate nel quadro del Piano, in particolare rispetto allo sviluppo delle reti di trasmissione dell’energia, ai contatori intelligenti e al *cold ironing*.

Per quanto di interesse di questa Amministrazione, si riporta quanto segue.

Al CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, Art. 1 (Misure per l’adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale) il DL modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica: dà disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete e modifica la procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

In particolare, al comma 1 riporta:

« 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica **approva il Piano entro diciotto mesi** dalla data di presentazione, **comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica** e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13.

[..]».

Si segnala che l’aspetto sopra riportato incide sulla tempistica per l’approvazione del Piano decennale di sviluppo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza, comprensiva dei termini del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), riportate nella tabella seguente, procedimento sul quale ISPRA effettua il supporto tecnico alla Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA).

<i>termine</i>	<i>riferimento</i>	<i>disposto</i>
<b>30 giorni</b>	<b>Art. 12. Verifica di assoggettabilità</b>	2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro <b>trenta giorni</b> all'autorità competente ed all'autorità procedente.
<b>60 giorni</b>	<b>Art. 14. Consultazione</b>	3. Entro il termine di <b>sessanta giorni</b> dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
<b>90 giorni</b>	<b>Art. 12. Verifica di assoggettabilità</b>	4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro <b>novanta giorni</b> dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
<b>90 giorni</b>	<b>Art. 13. Redazione del rapporto ambientale</b>	2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro <b>novanta giorni</b> dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
<b>90 giorni</b>	<b>Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione</b>	1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di <b>novanta giorni</b> a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. [...]

*Tempistiche VAS secondo DLgs 152/06*

Al medesimo CAPO I, Art. 2, il DL introduce la disciplina di “infrastruttura di *cold ironing*”, definito quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.

Il *cold ironing* rappresenta la fornitura di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto tramite infrastrutture portuali, che consente lo spegnimento dei motori ausiliari che si attivano durante l'ormeggio per consentire il funzionamento dei dispositivi di bordo, quali apparecchiature di emergenza, di refrigerazione, di riscaldamento e di illuminazione nelle navi. Il *cold ironing* è riconosciuto a livello mondiale come una soluzione in grado di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dalle navi ormeggiate nei porti e che rappresentano una percentuale elevata delle emissioni complessivamente prodotte dai motori delle navi, con conseguente beneficio a vantaggio della qualità dell'aria delle città portuali. Altro aspetto ambientalmente rilevante è la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dai motori ausiliari delle navi ormeggiate. Il *cold ironing* comporta l'adeguamento dei porti attraverso la realizzazione di un sistema complesso di infrastrutture elettriche necessarie per consentire sia il collegamento tra navi e banchina sia il collegamento tra banchina e rete nazionale attraverso la creazione di sottostazioni elettriche in prossimità dei porti, e rientra nel processo di elettrificazione dei porti. Si tratta di una tecnologia nuova e ancora in via di sviluppo che ha sinora sofferto di un quadro normativo non adeguato. Con le modifiche introdotte dal DDL si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.